

## Nullità e divorzio



NOTE DI ATTUALITÀ\*

*Ritornano con una certa insistenza talune critiche riguardanti lo snellimento della procedura delle cause di dichiarazione di nullità di matrimonio e le spese di tali cause, che sarebbero esorbitanti e privilegierebbero i più abbienti.*

*In questa « nota », mons. Delpini, della Curia di Milano, risponde alle accuse precisando e documentando.*

I problemi morali e giuridici riguardanti la famiglia, il periodo prematrimoniale e le insidie alla compagine familiare formano spesso oggetto di articoli di giornali e riviste, di lettere al direttore e di discussioni tra persone di ogni categoria. Non mancano trattazioni serie, fatte da competenti, ma abbondano quelle di gente impreparata o di persone desiderose di favorire, scioscientemente o meno, l'immoralità e la scristianizzazione della famiglia.

Un'enciclica, un decreto, un'istruzione, una disposizione della S. Sede oppure una nuova legge civile che trattino della famiglia e dei suoi problemi e degli organi preposti a tutelarne l'integrità, a verificare la realtà del vincolo matrimoniale o a scioglierlo, offrono l'occasione per ritornare su gli stessi argomenti con una ricorrenza qualche volta esasperante.

Le accuse contro la Chiesa si ripetono e si moltiplicano, come avvenne di recente con l'introduzione del divorzio nell'ordinamento giuridico italiano e con le nuove norme emanate dalla S. Sede per sveltire la procedura dei tribunali matrimoniali ecclesiastici, senza nulla compromettere circa la difesa del vincolo matrimoniale<sup>1</sup>. Le calunnie più frequenti sono: la Chiesa, mentre riprova le leggi sul divorzio, di fatto pronuncia sentenze divorziste nei suoi tribunali, comunemente indicati come Sacra Rota; essa, dopo la promulgazione della legge sul divorzio in Italia, temendo la concorrenza dell'autorità civile, ha allentato le redini, rendendo più facile il divorzio nei tribunali ecclesiastici; inoltre

la Chiesa, richiedendo spese rilevanti per le cause matrimoniali, favorisce i ricchi, mentre i poveri, per mancanza di mezzi, sono costretti a rinunciare alle cause matrimoniali presso i tribunali ecclesiastici.

Più volte fu risposto in modo esauriente per sfatare simili calunnie, ma, purtroppo, o per indolenza ad attingere informazioni da fonti autorevoli o per superficialità o per ignoranza o, peggio, con l'intenzione precisa di gettare discredito sulla Chiesa, si continua a diffondere notizie errate e diffamatorie.

### Nullità e divorzio

Spesso i due termini vengono confusi, mentre indicano realtà essenzialmente diverse.

Il divorzio esprime comunemente la facoltà data dal magistrato civile ai coniugi, legati da vero vincolo matrimoniale di separarsi e di passare a nuove nozze, considerando non più esistente il vincolo antecedente.

La dichiarazione di nullità del matrimonio, pronunciata dalla legittima autorità ecclesiastica, non scioglie alcun vincolo, non distrugge alcun matrimonio, ma soltanto dichiara, dopo regolare processo, che una unione, apparentemente iniziata in modo regolare con la celebrazione del rito nuziale, in verità non è mai validamente esistita per qualche impedimento o per vizio di consenso o di forma.

<sup>1</sup> *Motu proprio « Causas matrimoniales » del 28 marzo 1971.*

La Chiesa cattolica non ha mai ammesso il divorzio: il matrimonio contratto validamente (rato) e perfezionato con l'unione fisica attuata in modo regolare (consumato) dei fedeli non può essere disciolto per nessun motivo e da nessuna potestà umana, ma soltanto dalla morte. È questa la dottrina costante della Chiesa, fondata sul Vangelo e sulle lettere di s. Paolo. Essa ha sostenuto questa dottrina con re e potenti, preferendo soffrire l'apostasia di alcune comunità cristiane, piuttosto che venir meno al comando di Cristo di mantenere integro il suo insegnamento, sempre assistita dallo Spirito Santo: « Quello che Dio ha congiunto, l'uomo non lo separi » (Mt. 19,6; Mc. 10,9).

L'attività dei tribunali ecclesiastici matrimoniali ha lo scopo preciso di verificare se il matrimonio in questione è valido oppure è nullo, in quanto non è mai esistito, per la presenza, al tempo delle nozze, di situazioni invalidanti il matrimonio (impedimenti dirimenti non dispensati, mancanza di vero consenso, difetto di forma, ecc.). Tutto questo per il bene e la salvezza delle anime. Si tratta quindi di una cosa ben diversa dal divorzio, il quale rende civilmente dissolubile, ossia annulla, un matrimonio sorto validamente.

### La nuova normativa canonica giudiziaria

Durante il Concilio Vaticano II, numerosi padri conciliari, giustamente preoccupati del bene delle anime, avevano sollecitato una procedura più spedita per le cause matrimoniali, che normalmente esigevano una duplice istruttoria. Il che prolungava lo svolgimento e la conclusione delle cause. Il *motu proprio* « *Causas matrimoniales* » riforma, provvisoriamente, la procedura delle cause matrimoniali, in attesa che venga varata la riforma organica della procedura giudiziaria matrimoniale nell'ambito della revisione del codice di diritto canonico, « per evitare che l'eccessiva lunghezza dei processi matrimoniali contribuisca ad aggravare la condizione spirituale » di tanti fedeli e quindi destinato « a rendere più spedito lo stesso processo matrimoniale ».

Lo snellimento della procedura riguarda

i tribunali d'appello, che non sono più obbligati a ripetere l'istruttoria per le cause che hanno ottenuto sentenza affermativa in prima istanza quando il difensore del vincolo, pur appellando contro la prima sentenza di nullità e facendo le sue osservazioni, ha dichiarato che non ha nulla da opporre contro la precedente decisione. In tal caso il collegio d'appello, esaminata la sentenza e ponderate le osservazioni del difensore del vincolo, potrà con suo decreto ratificare la decisione di primo grado.

Nulla è stato mutato per la serietà della procedura né tanto meno per i motivi invalidanti il matrimonio.

Se in questi ultimi anni sono aumentate le cause matrimoniali presso i tribunali ecclesiastici e, conseguentemente, anche le dichiarazioni di nullità, ciò non lo si deve attribuire a maggiore larghezza o, peggio, alla tendenza a concedere il vero divorzio negli stessi tribunali ecclesiastici, ma alla maggiore conoscenza da parte dei fedeli dei motivi invalidanti il matrimonio, a un maggiore approfondimento di carattere scientifico degli stessi motivi ed anche ad una più dolorosa superficialità nel contrarre il matrimonio con l'aggiunta di condizioni contrarie ai fini essenziali del matrimonio stesso.

### Le tariffe delle cause matrimoniali

La Segnatura Apostolica, che corrisponde in certo qual modo alla Suprema Corte di Cassazione italiana, in data 14 ottobre 1972 ha inviato a tutti i responsabili dei vari tribunali ecclesiastici italiani regionali una circolare, entrata in vigore il 1° novembre 1972, con la quale viene stabilito « un chiaro e preciso regime economico delle cause matrimoniali », come precedentemente era stato fatto dalla Costituzione apostolica *Sapienter consilio* del 1908 e dalla tabella ufficiale fissata da Pio XII nell'udienza del 24 maggio 1955.

La questione delle tariffe interessa non tanto i membri dei tribunali ecclesiastici quanto invece i professionisti (avvocati, medici, periti della grafia, ecc.), ammessi negli albi dei singoli tribunali e scelti per l'occasione o dalle parti o dal presidente del tribunale ecclesiastico. Di tali profes-

sionisti non è facile controllare gli onorari richiesti alle parti, nè è facile conoscerli, perchè le parti ordinariamente non comunicano e non intendono far sapere ai tribunali quanto hanno versato al professionista da loro scelto per paura di essere danneggiati, anche quando la causa è ormai finita. È una specie di omertà, che offre il pretesto ai meno informati o ai giornalisti in cerca di notizie sensazionali o scandalistiche di accusare la Chiesa di esosità e di favoreggiamento ai ricchi.

La circolare della Segnatura Apostolica riguarda le spese processuali, gli onorari per i procuratori e gli avvocati e le spese per eventuali perizie.

Le tariffe fissate per le spese processuali sono le seguenti: per ogni causa di prima istanza da L. 250.000 a 350.000; per ogni causa di seconda istanza con nuovo giudizio ordinario da L. 180.000 a 230.000; per ogni causa di seconda istanza con semplice decreto di ratifica delle sentenze di prima istanza da L. 100.000 a 150.000.

Le tariffe fissate per le perizie sono le seguenti: se si tratta di perizia per accertare l'impotenza maschile da L. 80.000 a 150.000; se si tratta di perizie ginecologiche da L. 70.000 a 100.000; se si tratta di perizie psichiatriche da L. 100.000 a 150.000; se si tratta di perizie grafiche da L. 70.000 a 150.000.

Le tariffe fissate per gli onorari degli avvocati sono le seguenti: per le cause di prima istanza da L. 150.000 a 300.000; per le cause di seconda istanza con lo stesso patrocinante da L. 80.000 a 150.000; con patrocinante diverso da L. 100.000 a 200.000.

La Segnatura Apostolica ha respinto tutti i ricorsi, inoltrati specialmente dagli avvocati rotali, notevolmente colpiti nelle

proprie entrate, contro le nuove tariffe. Se il valore della lira subirà cambiamenti notevoli, le tariffe dovranno essere aggiornate. La Santa Sede, come avverte la circolare della Segnatura Apostolica, non vuole che, « nell'occasione delle cause matrimoniali, le parti siano gravate da costi eccessivi sia per spese dei tribunali, che per onorari dei difensori. Si sa infatti che, a causa di abusi presunti o realmente compiuti, vanno diffondendosi voci che finiscono per offendere la Chiesa ».

Non va dimenticato che già la *Sapienti consilio* (1908), per rendere possibile a tutti gli aventi diritto l'introduzione delle cause matrimoniali, ha contemplato il « gratuito patrocinio », oppure, in casi meno gravi, la riduzione delle spese. Dice la Costituzione: « I poveri hanno diritto di essere esonerati dalle spese processuali e dall'onere degli onorari agli avvocati. Coloro, poi, che non si possono dire poveri in senso assoluto, ma non sono in condizioni di poter sopportare tutte le spese del processo, hanno diritto alla diminuzione di queste ».

Questa prassi è stata riaffermata in documenti posteriori<sup>2</sup> e in alcuni discorsi dei Sommi Pontefici in occasione dell'inaugurazione ufficiale dell'anno giudiziario della S. Romana Rota.

Naturalmente, per dovere di giustizia, nessuno deve prestarsi a fare dichiarazioni di povertà a chi è nelle condizioni di poter pagare almeno in parte le spese della causa matrimoniale.

<sup>2</sup> Cfr. *Normae S. Romanae Rotae* del 29 giugno 1934; l'Istruzione della S. Congregazione per la disciplina dei sacramenti *Provida Mater* del 15 agosto 1936 art. 176 ss.